



CITTÀ DI BAGHERIA  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza Sindacale n° 22 del 18 APR. 2018

OGGETTO : Regolamentazione distribuzione volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario .-----

IL SINDACO

PRESO ATTO

- che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali, eventi, ecc., attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati o affissi su pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, nonché su mura o altri posti non autorizzati;

CONSIDERATO CHE:

- tutto ciò crea una notevole presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;
- la diffusione della pubblicità, tramite volantini e dépliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del paese, causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta determinando, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;
- l'esorbitante spargimento di fogli di carta, delle più svariate dimensioni, determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani e, considerata l'enorme quantità e la continua diffusione degli stessi, che procurano a questo Ente un notevole aggravio di spese per la loro raccolta senza, per altro, riuscirci sufficientemente, a causa sia della rapida successione della distribuzione del materiale sia dell'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti;
- tale spargimento nelle pubbliche Vie è causa d'intasamento delle griglie della raccolta di acque, con conseguenti pregiudizi legati agli allagamenti delle pubbliche Vie in occasioni di precipitazioni atmosferiche, con gravi ripercussioni anche sulla sicurezza pubblica;

RITENUTO

- che in materia è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n° 23 del 15.04.2015 che regolamentava in materia e l'Ordinanza Sindacale n° 3 del



05.02.2018 che disponeva il “ *Divieto di volantinaggio in tutto il territorio comunale* “

- opportuno e necessario tutelare e salvaguardare l’igiene e la sanità pubblica, compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario;
- doveroso dover, meglio, regolamentare l’attività di distribuzione dei dépliant e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale autorizzando esclusivamente la consegna porta a porta;

ATTESO

- che al fine di risolvere il problema del volantinaggio selvaggio è stato avviato un confronto con gli operatori del settore;

VISTO il D. Lgs. 507/1993;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

VISTO l’art. 15 comma 1 lett. i) Codice della Strada e s.m.i;

VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

## ORDINA

Art. 1- La presente disposizione sostituisce le precedenti.

Art. 2- È fatto divieto a tutte le attività economiche, aziende o privati cittadini di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati.

Art. 3 - È fatto divieto di distribuire volantini, dépliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle maniglie delle porte e su qualsiasi struttura esterna degli immobili, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

Art. 4 - È vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di intersezioni stradali e incroci.

Art. 5 - Si autorizza la distribuzione di volantini, dépliant, manifesti, opuscoli pubblicitari od altro materiale pubblicitario tramite consegna porta a porta soltanto nelle giornate del LUNEDÍ - MERCOLEDÍ - VENERDÍ, festivi esclusi, dalle ore 08,00 alle ore 19.00 secondo le seguenti modalità: direttamente consegnati nelle abitazioni private tramite il deposito all’interno delle apposite cassette postali di edifici abitati, tenendo conto dell’effettive unità abitative, o presso luoghi ove si svolga un’attività commerciale, artigianale o associativa, nel rispetto della volontà del cittadino e/o consumatore a ricevere il materiale pubblicitario.



Art. 6 - I cittadini/utenti che accettano volantini o dépliant sono tenuti a non gettarli nella pubblica Via, ma a conservarli per depositarli negli appositi contenitori; in caso contrario incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste al successivo art. 10.

Art. 7 - È vietato su tutto il territorio comunale il lancio di volantini - buoni sconto - biglietti omaggio e materiale simile.

Art. 8 - In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche di tipo politico, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati alla manifestazione.

Art. 9 - Gli operatori commerciali che intendono effettuare tale forma di pubblicità attraverso volantini, dépliant ed opuscoli pubblicitari, sono tenuti a presentare comunicazione scritta al Comando di Polizia Municipale di Bagheria, almeno sette giorni prima della distribuzione, contenente il nome della Ditta incaricata alla distribuzione dei volantini, i nominativi del Personale che diffonderà i volantini, dépliant ed opuscoli pubblicitari, dichiarando contestualmente, con autocertificazione del Responsabile, di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro, corredata dalla ricevuta di versamento dell'avvenuto pagamento del tributo dovuto secondo la normativa comunale vigente.

Art. 10 - Fermo restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti leggi in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per le Aziende commissionarie: € 1.540,00 oltre all'addebitamento delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi e il divieto di fare volantinaggio fino alla estinzione della sanzione;
  - b) per il Personale che diffonde volantini ed opuscoli pubblicitari e similari da € 25,00 ad € 500,00.
- Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 18 APR. 2018

**IL SINDACO**

Cinque Patrizio